



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Presidente

Roma, 19 dicembre 2017
ns. rif.: MCM/prot. n. 171

Gentile
Ing. Maria MECCA
Responsabile del Procedimento
COMUNE DI PICERNO
Via Giacinto Albino, 2
85055 PICERNO (PZ)

e p.c.: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: manifestazione di interesse per un servizio tecnico di ingegneria e/o architettura, da effettuarsi con spirito di liberalità e gratuità, avente ad oggetto la progettazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico da candidare sul Pon 2014 - 2020

Gentile Ingegnere,

mi permetta di esprimere il più forte sconcerto per il contenuto dell'avviso in oggetto dove si precisa che "non sussiste in favore del professionista alcuna prestazione da parte dell'Amministrazione comunale e l'operazione stessa si configura come atto di liberalità e gratuità".

Premesso che non è solo un professionista, ma anche una società di professionisti o una società di ingegneria a potere essere affidataria dell'incarico, la citata clausola, nel prevedere l'azzeramento dei compensi per importanti e complesse attività come quelle che si intendono affidare, appare assolutamente in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di appalti, introdotte dal D.lgs. n. 56/2017 che ha modificato il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016). Va infatti rilevato che l'articolo 24 co. 8 del Codice prevede, al fine del calcolo dei corrispettivi relativi ai servizi di ingegneria e architettura, l'utilizzo del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 cioè tali "corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre

./.



a base di gara dell'affidamento". Anche l'ipotesi di una eventuale sponsorizzazione non potrebbe assumere alcuna rilevanza dal momento che lo stesso art. 24 del d.lgs. 50/2016 al co. 8 ter dispone che "nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151". Da ultimo la legge n. 172 del 4 dicembre 2017, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, ha introdotto, all'articolo 19 quaterdecies, la norma sull'equo compenso per i rapporti di lavoro autonomo e per le prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione. Ciò premesso, appare assolutamente ingiustificata la mancata indicazione di un compenso quale controprestazione per lo svolgimento dell'incarico.

Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grato se vorrà annullare in autotutela l'avviso ovvero provvedere urgentemente alla definizione di un adeguato compenso, al fine di adeguare gli atti alle disposizioni vigenti, consentire la più ampia partecipazione alla gara ed evitare possibili contenziosi.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Gabriele Scicolone'.

Gabriele Scicolone